N Repertorio n. \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA

POLITECNICO DI MILANO

**CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA**

di appalto per la fornitura del **SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER STUDENTI ASSEGNATARI DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO**

## TRA

il Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano - C.F. 80057930150 che nel prosieguo del presente atto sarà denominato Politecnico

**E**

la società \_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , capitale sociale versato € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che nel prosieguo del presente atto sarà denominata Società.

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nei locali dell’Area \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano, avanti a me Dott. Francesco Cavazzana, nato a Milano il 10.12.1976, Ufficiale Rogante, in forza del D.D. Rep. n. 963 Prot. n. 8890 del 26.03.2014, senza la presenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo rinunciato, me consenziente, si sono costituiti:

- da una parte il Politecnico rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, siti come sopra, il quale interviene nel presente contratto in virtù del D.D. Repertorio n. \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_Prot n. \_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_[delega firma]\_emesso ai sensi dell’art. 59, comma 4, del R.A.F.C. del Politecnico emanato con D.R. Rep. n. 828 Prot. n. 7766 del 14/03/2014, e in esecuzione del D.D. \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_Prot n. \_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_[determina a contrarre]\_\_;

- dall’altra parte la Società rappresentata da \_\_\_\_\_\_nato a \_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_C.F. \_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Impresa, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, come risulta da certificato della Camera di Commercio T \_\_\_\_\_\_   estratto dal Registro Imprese in data \_\_\_\_\_\_.

Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo.

**PREMESSO**

- che il Consigli di Amministrazione del Politecnico di Milano con delibera n. \_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_ha previsto di bandire una procedura di gara \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per la fornitura di \_\_\_\_\_\_.

- che il Politecnico con decreto del Direttore generale \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_Prot n. \_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_ ha indetto procedura aperta per la fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

- che con D.D. Repertorio n. \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_Prot n. \_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_è stata aggiudicata definitivamente la gara con un ribasso del \_\_\_\_\_\_% rispetto alla base d’asta all’RTI costituendo composto dalle società \_\_\_\_\_\_ (mandataria) e \_\_\_\_\_\_ (mandante) ;

- che è stata inviata comunicazione di aggiudicazione alla Società il \_\_\_\_\_\_;

- che con PEC Prot. n. \_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_è stato inviato l’atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Impresa;

- che la Società, ai sensi dell’art. \_\_\_\_\_\_del Capitolato Speciale ha costituito garanzia fideiussoria di Euro \_\_\_\_\_\_a mezzo polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_\_emessa il \_\_\_\_\_\_  da \_\_\_\_\_\_

- che i Tribunali di \_\_\_\_\_\_e di \_\_\_\_\_\_hanno comunicato che non sussistono le cause interdittive previste degli artt. 6 e 67 del D. Lgs. 6.9.2011, n. 159, relative alla Società;

- che in data \_\_\_\_\_\_è stata inoltrata alla Prefettura di \_\_\_\_\_\_richiesta di rilascio dell'informazione antimafia e che \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/16.

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2 - Oggetto del contratto**

Il Politecnico, come sopra rappresentato, concede in appalto alla Società, rappresentata da \_\_\_\_\_\_nato a \_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_C.F. \_\_\_\_\_\_in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che accetta, la fornitura del “SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER STUDENTI ASSEGNATARI DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO

**Art. 3 - Obblighi della Società**

Alla Società spetta l'erogazione dei servizi oggetto dell’appalto secondo le modalità di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale di Appalto (All. “1”), all’Offerta Economica presentata in sede di gara (All. “2”).

La percentuale di subappalto, calcolata sulla durata del contratto, dovrà essere inferiore al 30%.

**Art. 4 - Durata dell’appalto**

L'appalto avrà inizio alla data del \_\_\_\_\_ e avrà la durata fino al \_\_\_\_\_\_\_.

**Art. 5 - Importo dell’appalto**

Il corrispettivo contrattuale ammonta ad € \_\_\_\_\_\_ annui per un totale di € \_\_\_\_\_\_.

Il corrispettivo è da intendersi a corpo per l’intero pacchetto di licenze previsto dal presente contratto. Non saranno effettuati conguagli sulla base dell’effettivo numero di utenze attivate e dovrà essere concessa un tolleranza fino al 10% in eccesso del numero di utenze attivate, senza che nulla sia dovuto in aggiunta.

I corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Sono altresì compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e gli obblighi derivanti alla società dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti.

Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore.

**Art. 6 - Condizioni della fornitura**

L’appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dalla Società sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale (All. “1”), all’Offerta Tecnica (All. “2”).

**Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010)**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa

**Art. 8 – Modalità di esecuzione della fornitura, Servizi minimi richiesti per la fornitura.**

Si rinvia al Capitolato Tecnico del bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione di CONSIP spa per la manutenzione di impianti elevatori, al capitolato Tecnico di appalto specifico e al documento di gara denominato Allegato tecnico per manutenzione straordinaria.

**Art. 9 – Normativa anticorruzione.**

1) RAPPORTI DI PARENTELA

La società dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, i Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo http://www.polimi.it/ateneo/, RUP della presente procedura.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

La Società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo:

http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/

Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

La Società dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.

**Art. 10 - Penalità**

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Aggiudicataria, i servizi contemplati nel presente Appalto, non vengano forniti e/o espletati - anche solo per periodi di tempo limitato - o vengano espletati in modo parziale o non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato o a quanto offerto dall'Aggiudicataria in sede di gara, la Committente applicherà le penali nei confronti dell'Aggiudicataria commisurate al valore delle inadempienze, come di seguito indicato.

L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Le eventuali contestazioni saranno rilevate da apposito Verbale di contestazione.

1. Ritardo pronto intervento: nel caso di ritardo nell’avvio di interventi “urgenti” (quali liberazione di passeggeri, soccorso a persone coinvolte in incidenti sugli impianti, eliminazione rischi imminenti, ecc.) eccedenti 15 minuti dalla richiesta, sarà applicata una penale di 1.000,00 euro per segnalazione per mancato pronto intervento e di euro 300,00 per ogni successiva ora di ritardo oltre gli 10 minuti di ritardo;
2. Mancata effettuazione delle manutenzioni e verifiche trimestrali e semestrali di cui alle Schede Tecniche euro 1.000,00 per segnalazione nel caso in cui non siano effettuate secondo i tempi previsti nel piano operativo delle attività e/o nelle Schede Tecniche;
3. Mancata effettuazione delle prescrizioni derivanti dalla verifica biennale condotta da organismo certificato di cui alle Schede Tecniche: euro 1000,00 per segnalazione nel caso in cui non siano effettuate secondo i tempi previsti nel piano operativo delle attività e/o nelle Schede Tecniche;
4. Mancata registrazione delle manutenzioni e verifiche di cui alle Schede Tecniche: euro 500,00 per segnalazione nel caso in cui non vengano riportate sull’apposito libretto delle verifiche da contratto delle manutenzioni effettuate;
5. Inosservanza delle norme di cui al piano di sicurezza consegnato all’Amministrazione: euro 500,00 per ciascuna violazione;
6. In caso di presenza di personale non regolarmente assunto dal Fornitore o dall’eventuale subappaltatore e/o non presente nella struttura operativa presentata all’Amministrazione Contraente: euro 1.500,00 per ogni persona verificata;
7. Mancato rispetto del termine per la presentazione del Piano Operativo delle Attività: euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
8. Ritardo nell’attivazione del Call Center dalla data di attivazione: euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
9. Ritardo nella consegna dell’Anagrafica Impiantistica: euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
10. Irregolarità esecuzione/verifiche di conformità: euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
11. Qualora si verificassero inadempienze non contemplate nel presente presene articolo, si applicherà, per ogni episodio contestato, una penale variabile da un minimo di euo 50,00 (euro cinquanta/00) a un massimo di euro 3.000,00 (euro tremila/00) a giudizio del Responsabile Unico del Procedimento.
12. Per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione dei lavori programmati (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo che il caso di ritardo non sia imputabile all’appaltatore: euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
13. Per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell’esecuzione dei lavori rispetto a quanto definito in sede di ordine di servizio: euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
14. Per la mancata comunicazione del personale presente in cantiere/luoghi della committente e/o la mancata esposizione di tesserini riconoscimento: euro 300,00 per segnalazione.
15. Per il ritardo nella fornitura della documentazione tecnica/Amministrativa: POS, PSC, AS BUILT, etc… con modalità conformi a quanto richiesto dal Capitolato e a quanto eventualmente dichiarato in sede di offerta tecnica di gara: euro 100,00 per ogni documento,
16. Per la mancata pulizia dell’area di cantiere/luoghi della committente e/o per mancata rimozione dei rifiuti: euro 200,00) per ogni segnalazione
17. Per le non conformità con le indicazioni impartite dalla DLL o dai tecnici della Stazione appaltante: euro 250,00 per segnalazione
18. Per aver smaltito in modo inopportuno materiale o sostanze inquinanti, oltre alla denuncia penale: euro 1.500,00 per episodio
19. Per non aver comunicato subappalti e subforniture ai sensi del D.Lgs 50/16 art. 105, oltre alla denuncia organi di competenza: euro 1.500,00 per subappalto non autorizzato

.

**Art. 11 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto**

Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto.

Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito negativo dell’informativa antimafia richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016.

Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola:

- 3 ritardi superiori a 25 minuti di ritardo nell’avvio di interventi “urgenti”

- 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte del Politecnico;

- arbitrario abbandono del servizio;

- atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;

- dichiarazione di fallimento dell’impresa;

- cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto;

- Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori;

- Ritardo nell’esecuzione dei lavori, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016;

- Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;

- Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016;

- Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L;

- Qualora l’impresa non si presenti regolarmente per la redazione della contabilità verrà richiamata formalmente a mezzo PEC. Decorsi due richiami, si procederà alla risoluzione del Contratto.

- Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L o del Responsabile unico del procedimento., eseguiti a regola d’arte;

Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti:

- Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori o del Responsabile unico del procedimento;

- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

- Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;

- Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante.

- In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite.

Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016

**Art. 13 - Documenti che fanno parte del contratto**

* All. 1 Capitolato Speciale.
* All. 2 Offerta Economica
* All. 3 Patti di Integrità
* All. 4 DUVRI

# Art. 14 - Domicilio legale

Per tutti gli effetti del presente contratto il Politecnico elegge domicilio legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano; la Società elegge domicilio legale in via \_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_).

**Art. 15 Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Politecnico e la Società sarà competente il Foro di Milano

**Art. 16 Modalità di fatturazione e pagamento**

La fatturazione avverrà annualmente, all’inizio di ciascun anno di contratto, per un importo pari ad un terzo del totale offerto in sede di gara.

La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio che verrà comunicato in sede di avvio del servizio.

Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, nella fattura dovranno essere indicate anche le seguenti informazioni:

|  |  |
| --- | --- |
| Informazione | Elemento del tracciato fattura elettronica |
| Codice Identificativo Gara | <CodiceCIG> |
| CONTRATTO: numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di avvio del servizio | <Dati Generali><DatiContratto> |
| NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa | <Dati Generali><DatiFattureCollegate> |

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previa verifica, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di congruenza della stessa rispetto al contratto.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile all’Ateneo, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore.

Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte del Committente omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma tramite PEC) al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro scritto.

Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative, il Fornitore è tenuto all'emissione di note di credito per l’annullamento delle fatture contestate e alla successiva riemissione di fatture corrette.

In particolare in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, l’Ateneo si riserva la facoltà sospendere il pagamento per il tempo necessario alle dovute verifiche, di trattenere dall’importo dovuto l’ammontare corrispondente all’inadempienza e di provvedere alla segnalazione all’Autorità competente ai fini dell’eventuale intervento sostitutivo.

**Art. 17 - Registrazione e spese contrattuali**

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto, esclusa l’I.V.A., sono a carico della Società.

Il presente contratto è soggetto a registrazione fiscale a cura dell’Amministrazione del Politecnico.

Richiesto io sottoscritto Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale, salvo che per gli allegati per espressa dispensa avutane dalle parti, ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno approvato e con me lo sottoscrivono.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, così come novellato dall’art. 6 co. 3 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni in Legge 221/2012.

**Art. 18 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano**

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a comunicazione@polimi.it.

Il presente Contratto è sottoscritto con firma digitale.

**POLITECNICO DI MILANO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Società** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sono specificamente approvati ai sensi degli artt. 1341/1342 c.c. gli artt. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del presente contratto.

**Società** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**L’UFFICIALE ROGANTE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_